

**COMUNE DI MONTEMIGNAIO**  
**Provincia di Arezzo**

REGOLAMENTO  
DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

**TITOLO I**

**MODALITA' GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO E DI APPLICAZIONE DELLA  
TASSA**

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 10.09.82 n. 915 e succ. mod., ed in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 58 e 59 D.L.vo 15.11.93 n° 507 come modificato dal D. L.vo n° 583 del 28.12.93 e D.L. n° 530 del 07.09.94 e L. n° 146 del 22.02.94, disciplina le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed individua i limiti della zona di raccolta entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio, in regime di privativa, nonché la misura della tassa corrispondente dovuta.

2. Con riferimento all'art. 58 del D.L.vo n° 507/93 sopra citato, nella allegata planimetria sono individuati i centri abitati, le frazioni, i nuclei abitati e gli insediamenti sparsi cui è esteso, nel territorio comunale, il servizio, mediante perimetrazione complessiva delle aree, sulla base della distanza massima di 200 metri da ciascun punto di raccolta.

ART. 2

Principi generali

1. E' fatto obbligo a chiunque occupi o detenga insediamenti situati dentro o fuori l'area di raccolta di cui al precedente articolo del conferimento dei R.S.U. interni ed equiparati nei contenitori appositamente predisposti.

2. Il servizio di raccolta e/o trasporto è assicurato dal Comune con conduzione in economia diretta a mezzo dei propri servizi tecnici ovvero tramite idonea ditta per affidamento in appalto.

3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi, come sopra raccolti, è assicurato mediante conferimento alla discarica intercomunale, con oneri a carico del Comune.

4. Con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento, è dovuto il pagamento di una tassa, sulla base delle tariffe adottate dal competente organo comunale entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta esecutività a tutti gli effetti di legge del provvedimento, con le modalità e nelle percentuali previste dal presente regolamento.

5. Il gettito complessivo della tassa non potrà comunque superare il costo di esercizio del servizio, comprendente tutti gli oneri diretti ed indiretti, né essere inferiore alla percentuale prevista dalla legge; ai fini dell'osservanza dei limiti afferenti il gettito non sono incidenti le entrate relative a addizionali, interessi e penali, nonché quelle derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti calcolata con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 61 D.L.vo n° 507/93.

5bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto da costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% (cinque per cento), a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma numero 3 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

6. Nell'ambito dei principi suddetti e della normativa vigente sono di seguito individuati:

- a) le modalità di effettuazione del servizio;
- b) le variabili che incidono sulla misura della tariffa dovuta;
- c) le esenzioni e riduzioni;
- d) le sanzioni connesse con la violazione delle norme del presente regolamento;

### ART. 3

#### Presupposto della tassa e soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi, siano persone fisiche o giuridiche, obbligati al pagamento della tassa, coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte, comunque adibiti, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

2. Sono obbligati al pagamento dell'intera tariffa tutti i soggetti di cui al precedente comma che occupano e detengono a qualsiasi titolo locali ed aree comprese nel territorio, come perimetrato ai sensi del precedente articolo 1 comma 2; sono soggetti allo stesso regime coloro che occupano o detengono abitazione colonica ovvero altri fabbricati con area scoperta di pertinenza quando la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato è situata nell'area perimetrata.

3. La tariffa è dovuta nella seguente percentuale, salvo quanto successivamente previsto in tema di riduzioni od esenzioni, dai soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte fuori dall'area perimetrata, proporzionalmente alla distanza, su strada carrozzabile, dal più vicino punto di raccolta:

- 30% a distanza non superiore ai 400 metri
- 10% a distanza superiore ai 400 metri

4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, modificato dalla legge n. 549/95. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano e detengono parti comuni in via esclusiva.

5. In caso di multiproprietà o centri commerciali integrati si fa riferimento a quanto previsto al comma 3 dell'art. sopraccitato.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.

### ART. 3 bis

#### Riduzione della tassa per carenze organiche di servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale di nettezza urbana nella zona ove è ubicato l'immobile, l'utente ha diritto,

sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione tramite raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile dell'Ufficio Tecnico che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedito.

#### ART. 4

Commisurazione dell'importo della tassa con riferimento alle superfici, alle categorie di utenza ed ai relativi indici di producibilità dei rifiuti.

1. L'importo della tassa è dovuto in proporzione alla superficie dei locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3.

2. La superficie dei locali e quella delle aree coperte, agli stessi assimilate, è definita quale superficie netta; la superficie delle aree scoperte è definita dal perimetro esterno. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. La tassa è altresì commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili per unità di superficie imponibile per ciascuna categoria o sotto categoria omogenea come determinate al successivo articolo 5.

4. Qualora in un'unica unità immobiliare risulti sussistente oltre alla civile abitazione lo svolgimento di attività professionale o comunque riconducibile ad una categoria economica, alla superficie si applicano tariffe differenziate in proporzione alla diversa destinazione; analoghe modalità si applicano in caso di suddivisione della superficie per diverse attività.

## TITOLO II

### TARIFFA, ESCLUSIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

#### ART.5

Esclusioni e computo superfici scoperte

1. Non sono soggetti alla tassa:

a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati;

b) i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno;

Presentano le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b), a titolo esemplificativo:

1) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.

2) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50.

3) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua e luce).

4) fabbricati danneggiati e non agibili o in ristrutturazione, a condizione che tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi o ad idonea documentazione.

5) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

6) i locali ad uso non abitativo delle case coloniche utilizzati direttamente o indirettamente per l'azienda agricola a fini strumentali.

c) i locali o le aree che producano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, cui il produttore è tenuto allo smaltimento a proprio carico o percentuali di essi, così come individuati dal presente regolamento;

d) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

e) i locali e le aree ove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 62 comma 5 del D. L.vo n°507/93;

f) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; in particolare sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;

g) le aree scoperte adibite a verde; è esclusa dalla tassazione anche la parte eccedente i 200 metri quadrati.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, modificato dalla legge n. 549/95, sono computate in ragione del 50 per cento e scontano la tariffa relativa alla voce rispondente all'uso; fanno eccezione, in quanto escluse dalla tassazione, le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree comuni condominiali, le aree adibite a verde e le aree strettamente destinate in via esclusiva all'esercizio delle attività sportive, che sono considerate non suscettibili di produrre rifiuti in qualità e quantità apprezzabili e che, quindi, rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo.

3. I locali o porzioni di essi strettamente destinati in via esclusiva all'esercizio di attività sportive, non suscettibili di produrre rifiuti in qualità e quantità apprezzabili, rientrano anch'essi nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo.

#### ART. 5 bis

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione: definizioni.

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) **COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA**

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

b) **COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA**

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) **INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA**

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

**d) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinati ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della RSU.

**e) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE**

Per tariffa media convenzionale  $T_m$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale  $St$  dei locali iscritti nei ruoli di tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

**f) COEFFICIENTE DI QUALITA'**

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore  $K$  rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente  $K$ , si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento -nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo- del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche.

**ART. 5 ter**

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle classi di contribuenza e quantificazione delle relative tariffe unitarie

a) I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, del soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

1. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
2. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni degli Enti Territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

b) La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica  $q_n$ , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima.

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica  $I_n$ , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività  $q_n$  e coefficiente medio di produttività  $q_m$ .

c) da un proprio valore  $K_n$  del coefficiente di qualità  $K$ .

d) le tariffe unitarie, espresse in £/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_n \times T_m$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini:

a - rideterminazione annuale della tariffa media  $T_m$ , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b - ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità sopra indicate con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c - revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

## ART.6

### Categorie di utenza ed indici

1. Ai fini dell'applicazione della tassa la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie omogenee, con riferimento alla potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D. Lgs. 507/93, è determinata come segue:

1. Abitazioni private, relativi garage e locali accessori, affittacamere;
2. Convivenze e collettività, caserme, luoghi di assistenza e cura;
3. Esercizi alberghieri, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;
4. Locali ed aree adibiti a biblioteche, musei, archivi, ad attività di istituzioni ed associazioni culturali, politiche, sindacali religiose e sportive, sale teatrali e cinematografiche;
5. Discoteche, sale da ballo, sale da gioco e simili, luoghi di divertimento in genere;
6. Scuole pubbliche e private, palestre, piscine;
7. Aree ricreativo-turistiche quali campeggi ed analoghi complessi attrezzati, distributori di carburante, parcheggi;
8. Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, depositi di stoccaggio merci, autorimesse ed autoservizi;
9. Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, banchi di vendita all'aperto;
10. Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e deperibili e relativi magazzini, banchi di vendita all'aperto;
11. Ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, bar e simili, mense contigue ad attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi;

12. Locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali non riconducibili ad altre categorie, uffici pubblici e privati, istituti di credito, finanziari, assicurativi, professionali e simili, circoli sportivi e ricreativi;

13. Locali ed aree adibiti ad attività industriali ed artigianali;

14. Locali ed aree adibiti ad attività economiche (industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi), ove risulti che i residui siano effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra elencati, sono riconducibili alla categoria recante voci di usi assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

#### ART. 7

##### Produzione rifiuti speciali, tossici e nocivi. Incidenza sulle superfici.

1. I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati agli urbani e sono conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite per i rifiuti solidi urbani. A tal fine, ed al fine dell'applicazione della tassa, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani quelli indicati nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27.07.1984, integrata dagli accessori per l'informatica. Non sono assoggettati ad assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 22/1997.

2. L'incidenza delle superfici non tassabili di cui al precedente comma è indicata nelle seguenti percentuali, con riferimento a quanto al D.P.R. 915/82, nonché alla Deliberazione Interministeriale di cui sopra:

a) superfici destinate alla lavorazione industriale: 100%;

b) superfici destinate alla lavorazione artigianale che producano rifiuti previsti dal decreto sopra citato quali residui di lavorazione industriale: 100%;

c) superfici destinate alla esclusiva produzione di rifiuti tossici e nocivi: 100%;

d) superfici che producono rifiuti assimilabili e non, riconducibili alle tipologie riscontrabili sul territorio:

- farmacie ..... 30%

- ambulatori medici e simili..... 20%

- officine meccaniche e carrozzerie..... 30%

- lavanderie ..... 5%

- distributori carburanti..... 10%

- produzione di ceramiche..... 5%

- falegnamerie ed officine di carpenteria

metallica..... 30%

3. La tassazione nei termini sopra indicati non potrà applicarsi qualora l'operatore economico dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati.

#### ART. 8

##### Obbligazione tributaria

1. La tassa, corrisposta a seguito di denuncia presentata con le modalità previste dal presente regolamento, è commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza e cessa nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

3. Il tributo non è dovuto per le annualità successive, anche in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno, qualora l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali od aree, ovvero dell'avvenuta assoluzione della tassa da parte del subentrante, a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## ART. 9 Agevolazioni ed esenzioni

1. La tariffa unitaria è ridotta del trenta per cento in caso di:

- a) abitazione con un unico occupante;
- b) parte abitativa di costruzione rurale residenza principale di conduttore agricolo.

2. E' altresì, su richiesta debitamente documentata, concessa speciale agevolazione in forma di riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa unitaria agli utenti titolari di pensione sociale senza altri redditi (con esclusione di quello eventualmente derivante dalla proprietà dell'abitazione soggetta alla tassa).

3. Le riduzioni di cui ai precedenti due commi non sono cumulabili.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione della riduzione prevista all'art. 3, comma 3 (riduzione per area non servita), è consentito il cumulo con quelle di cui ai commi precedenti, nel limite massimo complessivo del 90% della tariffa ordinaria.

4. Sono esentati dal tributo i locali e le aree scoperte condotte da istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro finalizzate alla erogazione di pubblico servizio.

5. Le speciali agevolazioni di cui al precedente secondo comma e le esenzioni di cui al quarto comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'esenzione predetta.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo avranno decorrenza dal termine previsto dalla normativa vigente.

## ART. 10 Tariffa e tassa giornaliera

1. Nei termini di legge l'organo competente per statuto determina annualmente la tariffa base per unità di superficie tassabile; in caso di mancata adozione del provvedimento si intende prorogata quella dell'anno precedente.

2. Le tariffe attribuite alle singole categorie o sottocategorie, sono determinate automaticamente moltiplicando la tariffa base per gli indici di produttività quantitativa e qualitativa, calcolati secondo le modalità di cui agli artt. 5 bis e 5 ter.

3. In caso di occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, intendendo per temporaneo l'occupazione inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, è istituita una tassa giornaliera assolta a seguito di pagamento da effettuare contestualmente a quello della TOSAP, ovvero del contributo di utilizzo dei locali dovuto al comune ai sensi dei vigenti regolamenti.

4. La tariffa relativa alla occupazione temporanea è determinata sulla base della tariffa di cui al precedente comma 1 rapportata a giorno e maggiorata del 50%; le tariffe attribuite alle singole categorie o sottocategorie sono determinate con le stesse modalità; l'attribuzione di classificazione avviene in funzione dell'uso autorizzato del locale o dell'area.

5. Le modalità di applicazione della tassa come sopra istituita sono quelle previste dall'art. 77 del D. L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La tariffa base unitaria di cui ai precedenti commi 1 e 4, e le conseguenti tariffe per categoria e sottocategoria, viene determinata con riferimento al costo di esercizio determinato con le modalità di cui all'art. 61 dello stesso decreto.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
- c) occupazione di area pubblica per uso edilizio in quanto il ripristino è a carico dell'occupante.

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCIE E DI PAGAMENTO. RINVII E NORME TRANSITORIE**

##### **ART. 11**

###### **Denunce, accertamenti e riscossione**

1. Le modalità ed i termini di presentazione delle denunce di cui al primo comma del precedente articolo 8 sono quelle indicate dall'art. 70 del D.Lvo. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il funzionario responsabile di cui al successivo art. 13 attiva la procedura di accertamento prevista dall'art. 71 dello stesso D.Lvo., attenendosi a quanto in esso indicato.

3. La riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene sulla base dei ruoli annuali e/o suppletivi predisposti e mandati in pagamento con le modalità di cui all'art. 72 dello stesso D. L.vo, cui si rinvia integralmente.

##### **ART. 12**

###### **Funzionario responsabile, rimborsi e sanzioni**

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa, compresi quelli a rilevanza esterna, sono attribuiti al responsabile del servizio tributi del comune, individuato con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali dal competente organo; i responsabili degli altri uffici sono tenuti ad effettuare mensilmente le comunicazioni afferenti i seguenti dati:

- a) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- b) ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c) ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;

d) ufficio di Polizia Municipale: denunce all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. Gli sgravi ed i rimborsi del tributo iscritto a ruolo vengono accertati e disposti dallo stesso funzionario con le modalità previste dall'art. 75 del D. L.vo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva denuncia, originaria o di variazione, si applicano le sanzioni e gli interessi nella misura e con le modalità previste dall'art. 76 dello stesso D. L.vo; il Sindaco determina con proprio provvedimento, con le modalità previste dallo statuto, l'ammontare della pena pecuniaria per i casi e nei limiti di cui al terzo comma dello stesso articolo.

#### ART. 13

##### Norme transitorie e rinvii

1. Si applicano al presente regolamento le disposizioni transitorie di cui all'art. 79 del D. L.vo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge, statuto o altro regolamento, vigenti.